

Allegato "A" del n.

rep.

Statuto

della "Associazione Italiana di Medicina Funzionale Health"

ART. 1 - Costituzione e denominazione

1. È costituita, ai sensi dell'art. 2 del Decreto del Ministro della Salute del 2 agosto 2017, una Associazione Tecnico - Scientifica denominata

"ASSOCIAZIONE ITALIANA DI MEDICINA FUNZIONALE HEALTH"

in seguito anche Associazione.

ART. 2 - Sede

1. L'Associazione ha sede in **Lesmo, Via Manzoni n.35**

2. L'associazione ha altresì Sezioni Distaccate nelle seguenti Regioni: Piemonte, Lombardia, Lazio, Campania, Marche, Puglia, Sicilia, Sardegna, Veneto, Emilia-Romagna, Abruzzo, Trentino - Alto Adige.

3. Con deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Associazione possono essere istituite nuove Sezioni Distaccate su tutto il territorio nazionale e sono individuati i Referenti delle Sedi Distaccate.

4. I Referenti delle Sedi Distaccate provvederanno a dotarsi di un proprio regolamento conforme allo Statuto e ai regolamenti dell'Associazione.

ART. 3 - Scopo

1. Sono scopi dell'Associazione:

- favorire i rapporti professionali tra i suoi membri in

termini di documentazione della Medicina Generale e della Farmacia, anche organizzando studi di ricerca, banche dati, scuole di formazione, convegni, seminari, incontri.

- rappresentare e difendere gli interessi della professione tra tutti gli organismi e far conoscere e diffondere in tutti gli ambienti medici, la Medicina Generale e la Farmacia, la professione, le sue regole, i suoi mezzi e le sue realizzazioni.

- pubblicare libri, pubblicazioni, articoli, materiale filmato, riviste per divulgare ogni aspetto della Medicina Generale e della Farmacia.

- promuovere il costante aggiornamento degli associati e quindi svolgere attività finalizzate ad adeguare le conoscenze professionali e a migliorare le competenze e le abilità tecniche, i comportamenti degli associati stessi al progresso scientifico e tecnologico, con l'obiettivo di garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza alle prestazioni sanitarie erogate;

- supportare i professionisti della salute nell'avvio e nel perfezionamento di percorsi di Medicina Generale e Farmacia e di innovazione delle modalità di cura, approfondendo gli aspetti non soltanto tecnologici, ma anche di appropriatezza della cura, organizzativi, sociali e psicologici connessi alla scienza medica;

- elaborare e/o contribuire ad elaborare le linee guida ai

sensi dell'art. 5 della legge 8 marzo 2017, n. 24 e s.m.i..

ART. 4 - Attività

1. L'Associazione si configura come apartitica e apolitica.
2. L'Associazione non ha finalità di lucro e non può distribuire utili agli Associati.
3. L'Associazione non ha tra le finalità istituzionali la tutela sindacale degli associati e comunque non svolge, direttamente o indirettamente, attività sindacale.
4. L'associazione e i suoi rappresentanti legali sono dotati di autonomia e indipendenza, non esercitano attività imprenditoriali e non partecipano ad esse, ad eccezione delle attività svolte nell'ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM).
5. La professione, la disciplina specialistica o il settore di attività prevalente è la Medicina Generale e la Farmacia.
6. Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione agirà sempre in nome proprio, svolgendo tutti gli atti e adempimenti tecnico-amministrativi consentiti dalla legge ed opportuni al fine del conseguimento degli scopi istituzionali.
7. Nello svolgere le sue attività, l'Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, intende:
 - sostenere la formazione professionale di elevata qualità organizzando convegni, conferenze, simposi, corsi di aggiornamento, corsi formativi, autonomamente o in collaborazione con altre Associazioni, Società Scientifiche, Istituzioni, Enti

Ospedalieri, Università, ecc.;

- sostenere la formazione professionale di elevata qualità organizzando, proponendo ed erogando attività formative riconosciute con programmi annuali per l'ottenimento dei crediti formativi "ECM"; le attività ECM saranno finanziate attraverso l'autofinanziamento e i contributi degli associati e/o enti e/o soggetti pubblici e privati, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua; i corsi ECM dovranno prevedere sistemi di verifica del tipo e della qualità delle attività svolte;

- sviluppare l'Osservatorio sulle Competenze della Medicina Generale o della Farmacia, coinvolgendo Associazioni mediche di settore, professionisti della Sanità, ordini professionali, Università e istituzioni interessate al tema. L'obiettivo è quello di analizzare e verificare - tramite confronto soprattutto con le Professioni Sanitarie e con qualificati operatori del settore - lo stato dell'arte e le diverse tipologie di competenze e conseguenti percorsi di formazione richiesti per le diverse figure coinvolte a supporto del miglioramento e dell'innovazione del Sistema Sanitario;

- elaborare, proporre e sostenere atti d'indirizzo nazionali (Conferenza Permanente Stato Regioni, Ministero della Salute, MIUR) vincolanti e verificabili sui progetti formativi dedicati al personale socio-sanitario, che devono interessare anche l'obbligo formativo ECM;

- favorire gli scambi e l'integrazione culturali con altre Associazioni ed Enti nazionali e internazionali che perseguano analoghi scopi;

- svolgere attività di collaborazione con il Ministero della Salute, le Regioni e le istituzioni sanitarie pubbliche per la elaborazione, diffusione e adozione delle linee guida e dei relativi percorsi diagnostici-terapeutici e la promozione dell'innovazione e della qualità dell'assistenza. In tale ambito, per garantire una collaborazione di alta specializzazione, l'Associazione può costituire al suo interno apposite Commissioni o organizzare Gruppi di Studio;

- attingere ai finanziamenti europei in collaborazione con Istituzioni pubbliche o private Nazionali e/o Regionali e/o Europee.

8. L'attività dell'Associazione deve tendere all'autosufficienza della gestione, senza fini di lucro ed è caratterizzata da autonomia scientifica nel rispetto della Deontologia professionale sanitaria e dei diritti e interessi legittimi degli associati.

9. Eventuali avanzi di gestione saranno impiegati nelle iniziative che formano oggetto dell'attività dell'Associazione per le finalità della stessa.

10. L'Associazione è obbligata a pubblicare la propria attività scientifica attraverso il sito web e ad aggiornarlo costantemente.

11. L'Associazione pubblica sul proprio sito istituzionale i bilanci preventivi e consuntivi nonché gli incarichi retribuiti.

Art. 5 - Durata

La durata dell'Associazione è fissata fino al **31 dicembre 2050** e potrà essere prorogata prima di detta scadenza.

Lo scioglimento anche anticipato della Associazione potrà essere deliberato dalla maggioranza assoluta dell'Assemblea degli Associati, su proposta della maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo ovvero di un decimo degli Associati.

Art. 6 - Associati

1. Sono associati dell'associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e tutti quelli che ne fanno richiesta previa ammissione da parte del Consiglio Direttivo.

2. Possono essere ammessi senza limitazioni tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dallo statuto, appartenenti alla categoria professionale - Medici Generali o Farmacisti - o al settore o disciplina specialistica (delle medesime scienze mediche, Medicina Generale o Farmacia) che operano nelle strutture e settori di attività del S.S.N. o in regime di libero - professionale, ovvero con attività lavorativa nel settore o nell'area interprofessionale che l'Associazione rappresenta.

3. Nella domanda di ammissione l'aspirante associato dichiara

di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione.

L'ammissione decorre dalla data di delibera di ammissione del Consiglio Direttivo.

4. Gli Associati si distinguono in:

- Associati Fondatori
- Associati Ordinari
- Associati Onorari

5. Sono Associati fondatori dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla sua costituzione e il cui nome compare nell'atto costitutivo.

6. Sono Associati Ordinari dell'Associazione i soggetti che hanno presentato richiesta scritta d'iscrizione alla Associazione e che sono stati ammessi dal Consiglio Direttivo, purchè appartenenti alla categoria della Medicina Generale o alla Farmacia ed operanti nelle varie strutture e settori di attività del Servizio sanitario nazionale (aziende ospedaliere, aziende USL, aziende universitarie, IRCCS, ospedali classificati, case di cura private accreditate, ecc.) o in regime libero professionale, nonché gli studiosi, gli esperti ed i cultori della Medicina Generale e della Farmacia nonché delle materie ad esse collegate, in possesso del titolo di studio universitario o di titolo ad esso equipollente secondo le previsioni di legge.

7. Sono Associati Onorari coloro che, per capacità, incarichi o cariche ricoperte, hanno reso all'Associazione servizi di

particolare importanza, o coloro che hanno raggiunto posizioni di indiscusso prestigio nel campo accademico e professionale e in ambito socio-sanitario ed accettino di far parte dell'Associazione. Gli Associati Onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo e ricevono l'approvazione dall'Assemblea degli Associati. Godono dei medesimi diritti degli Associati Ordinari e non sono tenuti a versare alcun contributo annuo.

8. L'adesione all'Associazione avviene, previa dichiarazione di ammissione del Consiglio Direttivo, con il versamento della quota associativa, stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo, e comporta per tutti gli Associati il diritto di voto nell'Assemblea degli associati.

9. Agli Associati è garantita la massima partecipazione alle attività e alle decisioni dell'Associazione; essi esercitano il diritto di voto a scrutinio segreto per l'elezione degli organismi statutari, approvano in assemblea i bilanci preventivi e consuntivi.

Art. 7 - Cessazione del singolo rapporto sociale.

1. Gli Associati cessano di partecipare all'Associazione:

- per recesso;
- per non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni consecutivi;
- per morte;
- per esclusione.

Art. 8 - Recesso

Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare per iscritto la sua volontà di recedere dall'Associazione stessa, ma non ha diritto al rimborso della quota versata né alcun diritto sui fondi sociali esistenti.

Art. 9 - Esclusione

1. In caso di perdita dei requisiti stabiliti dallo Statuto o in presenza di gravi motivi e, tra questi, la violazione della clausola sul conflitto di interessi, chiunque partecipi all'Associazione può essere escluso con deliberazione dell'Assemblea. L'esclusione deve essere preceduta dalla contestazione degli addebiti, inviata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di contestazione diretta al Presidente, dal Presidente del Collegio dei Probiviri, con l'invito all'Associato a presentare le proprie controdeduzioni entro gli otto giorni successivi alla ricezione della contestazione.

2. Tale esclusione ha effetto immediato e deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.

3. Qualora l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, può adire al giudizio dei Probiviri mediante raccomandata inviata entro i trenta giorni successivi al ricevimento della notizia dell'esclusione. I Probiviri si riuniscono entro quindici giorni dalla notifica della richiesta dell'Associato ricorrente. Qualora il Collegio dei Probiviri rigetti l'impugnazione, è ammesso ricorso all'Assemblea per la reinte-

grazione nella qualità di Associato; in ogni caso l'esclusione dell'Associato è soggetta a ratifica da parte dell'Assemblea.

ART. 10 - Organi

1. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- i Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Comitato Tecnico-Scientifico.

2. Per tutte le cariche associative è espressamente esclusa la retribuzione e quindi le stesse sono da intendersi a titolo gratuito. Resta salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute per l'assolvimento dell'incarico se debitamente documentate.

3. I legali rappresentanti, gli amministratori o promotori dell'associazione non devono aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'associazione, pena la decadenza immediata dalla carica ovvero l'esclusione dall'Associazione.

Art. 11 - Assemblea

1. Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli Associati in regola con il versamento della quota annuale al momento dell'invio della convocazione.

2. Tutti gli Associati hanno diritto di voto.

3. Gli Associati possono farsi rappresentare esclusivamente da

Associati muniti di delega scritta, fermo restando che ogni Associato non può essere portatore di più di una delega .

4. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della convocazione e della costituzione dell'Assemblea ed è assistito da un Segretario da lui nominato e scelto anche tra persone estranee all'Assemblea.

5. L'assemblea degli Associati, salve le ipotesi in cui sia chiamata a deliberare sulla nomina degli organi statutari per le quali è previsto lo scrutinio segreto, può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere

documenti.

Art. 12 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea Ordinaria degli Associati è convocata dal Presidente dell'Associazione almeno una volta l'anno, entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'anno sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo - rendiconto economico e finanziario.

2. L'Assemblea sia Ordinaria che Straordinaria può essere altresì convocata in qualsiasi momento su iniziativa del Presidente, su delibera del Consiglio Direttivo, su richiesta unanime dei Revisori dei Conti o di tanti associati che rappresentino almeno un decimo degli associati aventi diritto di partecipare all'Assemblea oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei soci o dal Consiglio Direttivo.

3. Le richieste di convocazione dell'Assemblea devono essere accompagnate dalla indicazione dell'Ordine del giorno.

4. L'avviso di convocazione contenente la data, l'ora e il luogo della riunione, nonché l'ordine del giorno, deve essere inviato agli Associati a mezzo raccomandata, fax o posta elettronica con un preavviso di 8 (otto) giorni e deve essere anche affisso presso la sede sociale. In caso di particolare urgenza, l'Assemblea può essere convocata a mezzo di telegramma o messaggio di posta certificata da inviarsi agli Associati almeno 5 (cinque) giorni prima del giorno fissato per la seduta.

5. L'Assemblea può riunirsi anche in luogo diverso dalla sede legale, purché in Italia.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in mancanza, dal Consigliere più anziano di età o, in mancanza, da un altro Associato su designazione a maggioranza dell'Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario. Le delibere dell'Assemblea devono risultare da apposito verbale redatto e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

7. Le votazioni che concernono la nomina degli organi sociali/statutari devono avvenire con scrutinio segreto. Il Consiglio Direttivo emanerà il regolamento per la presentazione delle candidature e per le nomine.

Art. 13 - Costituzione dell'Assemblea.

1. L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, quando sia presente almeno la metà più uno degli Associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli Associati presenti. La seconda convocazione può essere indetta per lo stesso giorno della prima, purché almeno due ore dopo.

2. L'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti almeno due terzi degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo degli Associati aventi diritto di voto. La seconda convocazio-

ne non può essere indetta per lo stesso giorno della prima.

Art. 14 - Deliberazioni dell'Assemblea.

1. L'Assemblea ordinaria delibera sulle seguenti materie:

- approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- nomina del Presidente dell'Associazione e Vice Presidente;
- nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero;
- nomina dei membri dei Revisori dei Conti;
- nomine dei membri del Collegio dei Probiviri;
- approvazione della proposta di nomina, a cura del Consiglio Direttivo, dei membri del Comitato Scientifico per la verifica e il controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica, da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale;
- delibera sulle richieste di reintegrazione dei Soci;.
- delibera sugli indirizzi generali delle attività dell'Associazione nell'ambito dell'oggetto sociale;
- approvazione dei regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione.

2. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

- modifiche dello statuto;
- autorizzazione al Consiglio per le operazioni di acquisto, vendita e/o permuta di beni immobili;

- autorizzazione al Consiglio per costituzione o modifica di diritti reali immobiliari;

- scioglimento dell'Associazione e messa in liquidazione;

- alle modalità di liquidazione e destinazione delle attività sociali residue dopo l'avvenuta estinzione delle passività, secondo le disposizioni di legge vigenti e del presente Statuto.

3. Ogni Associato ha diritto ad un voto.

4. Le delibere sono assunte a maggioranza semplice degli Associati intervenuti ad eccezione di quelle riguardanti le modifiche statutarie che devono essere prese con il voto favorevole di almeno un terzo degli Associati aventi diritto.

5. È necessaria la maggioranza qualificata di due terzi degli Associati intervenuti quando le deliberazioni hanno per oggetto:

- lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;

- la nomina dei liquidatori.

6. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario. Copia del verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantire la massima diffusione.

Art. 15 - Il Presidente

1. Il Presidente dell'Associazione è il legale rappresentante

dell'Associazione ed è nominato dall'Assemblea con votazione a scrutinio segreto. Al Presidente, spetta il potere di firma e di rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

2. Il Presidente dura in carica fino alla scadenza della carica del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Il Presidente resta in carica per non oltre 2 (due) mandati consecutivi. E' comunque consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due precedenti ha avuto durata inferiore a 2 (due) esercizi sociali per causa diversa dalle dimissioni volontarie..

3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea.

4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui spettanti a norma dello Statuto possono essere esercitati dal Vice Presidente.

5. Il Vice Presidente è nominato dall'Assemblea con votazione a scrutinio segreto.

6. Il Presidente e il Vice Presidente per essere eletti e ricoprire la carica devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- non aver subito sentenze passate in giudicato in relazione all'attività dell'Associazione;
- non devono ricoprire cariche in altre società scientifiche

e/o associazioni tecnico-scientifiche costituite ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 L. n. 24/2017;

- non essere legati da rapporti di lavoro, anche autonomo, se coordinato e continuativo, con l'Associazione.

7. Il Presidente e il Vice Presidente, all'atto dell'assunzione della carica, sono tenuti a formulare apposita dichiarazione di autonomia e indipendenza anche in riferimento al non esercizio di attività imprenditoriali o partecipazioni ad esse, ad eccezione delle attività svolte nell'ambito del Programma Nazionale per la formazione continua in medicina (ECM).

Art. 16 - Il Consiglio Direttivo

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è l'organo deputato al raggiungimento degli scopi che l'Associazione si propone. E' altresì deputato alla integrazione e gestione delle attività previste dall'art. 4 del presente statuto le quali possono essere proposte anche dal Comitato Tecnico-Scientifico.

2. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica per 3 (tre) esercizi e fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio e sono rieleggibili.

3. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da 5 (cinque) a 10 (dieci), nominati dall'Assemblea con votazione a scrutinio segreto.

4. I Consiglieri per essere eletti e ricoprire la carica devo-

no essere in possesso dei seguenti requisiti:

- non aver subito sentenze passate in giudicato in relazione all'attività dell'Associazione;
- non devono ricoprire cariche in altre società scientifiche e/o associazioni tecnico-scientifiche costituite ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 L. n. 24/2017;
- non essere legati da rapporti di lavoro, anche autonomo, se coordinato e continuativo, con l'Associazione.

5. Il Consiglio designa al suo interno un Segretario, quest'ultimo anche non Associato, il quale partecipa alle riunioni e ne redige i verbali.

6. Qualora uno o più componenti del Consiglio Direttivo dichiarino di non accettare la carica o, per qualsiasi ragione, cessino di fare parte dei Consiglieri, l'assemblea nominerà il consigliere subentrante, il quale rimarrà in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo in cui è stato eletto.

7. Se viene a mancare la maggioranza dei Consiglieri decade tutto il Consiglio Direttivo che rimane in prorogatio dei poteri fino alla nuova nomina dell'organo. Il Consiglio Direttivo in prorogatio o in caso di sua inerzia i Revisori dei Conti devono, senza indugio, convocare l'Assemblea affinché provveda alle nuove nomine.

8. I Consiglieri, all'atto dell'assunzione della carica, sono tenuti a formulare apposita dichiarazione di autonomia e indipendenza anche in riferimento al non esercizio di attività

imprenditoriali o partecipazioni ad esse, ad eccezione delle attività svolte nell'ambito del Programma Nazionale per la formazione continua in medicina (ECM).

9. I Consiglieri decadono automaticamente dall'incarico qualora risultino assenti ingiustificati per quattro sedute consecutive del Consiglio o dell'Assemblea.

Art. 17 - Deliberazioni e compiti del Consiglio Direttivo.

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione non riservati dal presente Statuto all'Assemblea, nonché degli altri compiti ad esso assegnati dal presente Statuto. Approva l'adesione alla Associazione di nuovi Associati. Il Consiglio Direttivo può delegare i propri poteri ad uno o più dei suoi membri, congiuntamente o disgiuntamente.

2. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide quando alla riunione sia presente la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

3. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta al trimestre.

4. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente su propria iniziativa ovvero su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri o del Collegio dei Revisori o del Comitato Scientifico, mediante comunicazione scritta da trasmettersi anche a mezzo fax o per posta elettronica, da inviarsi almeno 6 giorni

prima e, in caso di urgenza, mediante telegramma e/o messaggio di posta elettronica certificata da inviarsi almeno 1 (un) giorno prima della riunione a ciascun consigliere e, per conoscenza, ai componenti del Collegio dei Revisori, con indicazione dell'Ordine del Giorno.

5. Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche in luogo diverso della sede dell'Associazione, purché in Italia.

Art. 18 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. I Revisori dei Conti sono nominati in numero di tre dall'Assemblea a scrutinio segreto. L'Assemblea nomina altresì un revisore supplente, che succederà automaticamente alla decadenza per qualsiasi motivo di uno dei membri effettivi, per la durata residua dell'incarico del revisore sostituito.

2. I Revisori nominano fra loro il Presidente.

3. I Membri del Collegio dei Revisori durano in carica quanto il Consiglio Direttivo e sono rieleggibili. Il Collegio dei Revisori controlla la gestione patrimoniale dell'Associazione ed esprime su di essa, nonché sui bilanci preventivi e consuntivi redatti dal Consiglio Direttivo, il proprio parere presentando relazione scritta all'Assemblea annuale. Per l'esercizio delle sue funzioni, il Collegio dei Revisori può intervenire nelle sedute del Consiglio Direttivo con il solo voto consultivo ed ha la facoltà di esaminare in qualsiasi momento, i libri e le scritture contabili, chiedere informazioni ai singoli Consiglieri e compiere quanto altro riterrà oppor-

tuno per l'attuazione delle funzioni stesse.

Art. 19 - Il Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati dall'Assemblea a scrutinio segreto tra Associati di onorata e comprovata esperienza. Il Collegio dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e viene convocato ogniqualvolta sussistano dei contrasti tra Associati in merito all'interpretazione dello statuto, all'esclusione degli Associati, o alla gestione associativa.

2. Il Collegio nomina al proprio interno il Presidente nella prima riunione dopo la nomina.

3. Il Collegio procede su istanza del Consiglio Direttivo o dell'Associato interessato dalla vicenda o da almeno 5 (cinque soci) estranei ad essa.

4. L'istanza deve essere depositata presso la sede dell'Associazione che sarà tenuta a trasmetterla tempestivamente, e comunque entro 3 giorni, al Presidente del Collegio.

5. Il Collegio, entro 30 giorni dalla conclusione dell'attività istruttoria, decide a maggioranza dopo aver udito le parti interessate ed espletato tutte le indagini ritenute opportune.

6. Il Collegio decide con provvedimento espresso che sarà notificato alle parti interessate a mezzo posta elettronica o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, e depositato presso la sede dell'Associazione.

Art. 20 - Il Comitato Tecnico-Scientifico

1. Il Comitato Tecnico-Scientifico è l'organo che, con la sua attività, propositiva e consultiva, supporta l'azione del Consiglio Direttivo.
2. Al Comitato spetta la verifica e il controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico scientifica, da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.
3. Esso è composto da un numero massimo di dieci membri scelti tra coloro i quali si siano particolarmente distinti nel campo della Medicina Generale, della Farmacia e delle materie ad esse collegate. Il Consiglio direttivo propone la nomina dei candidati sulla base del curriculum scientifico. La nomina è approvata dall'Assemblea.
4. Il Comitato rimarrà in carica quanto il Consiglio Direttivo che ne ha proposto la nomina.
5. Il Comitato Tecnico-Scientifico nomina il Presidente scegliendolo tra i suoi membri. Il Comitato può riunirsi in sedi diverse da quella legale e può istituire delle commissioni con scopi specifici, sempre in conformità ai mandati statutari.
6. Qualora lo ritenesse necessario potrà riferire delle proprie osservazioni anche in sede di Assemblea, previa richiesta al Presidente dell'Associazione che accoglierà la medesima inserendola nell'ordine del giorno dell'Assemblea stessa.

7. Le deliberazioni del Comitato aventi ad oggetto la verifica e il controllo delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica dell'Associazione sono assunte a maggioranza e sono vincolanti per l'Associazione.

ART. 21 - Conflitto di interessi

1. Si ha conflitto di interessi allorquando un soggetto dell'associazione (associato o membro di un organo dell'associazione) può influenzare anche l'attività dell'associazione, e pertanto ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una potenziale minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della stessa attività dell'associazione.

2. Chiunque versi nelle condizioni previste dal comma precedente è tenuto a dichiarare o informare tempestivamente, senza indugi e reticenze, il Presidente o il Consiglio Direttivo dell'esistenza di un potenziale conflitto di interessi affinché possa adottare le misure adeguate a rimuovere il conflitto nonché assicurare lo svolgimento delle attività secondo criteri di imparzialità, indipendenza e trasparenza.

3. Se il conflitto riguarda l'assemblea o il Consiglio Direttivo il singolo soggetto dovrà astenersi dal partecipare alla relativa decisione o delibera.

4. In caso di violazione della presente clausola e/o di mancanza di informazione sull'esistenza di una potenziale situa-

zione del conflitto di interessi, il soggetto coinvolto potrà essere escluso dall'Associazione ai sensi dell'art. 8 dello Statuto.

ART. 22 - Patrimonio ed entrate.

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili;
- b) crediti, altri diritti e rapporti sorti nel corso della vita associativa;
- c) dagli avanzi di cassa degli esercizi precedenti;
- d) dalle partecipazioni, titoli, quote ed interessenze di società, consorzi, fondazioni che svolgono attività analoga, simile o strumentale allo svolgimento dell'attività dell'associazione
- e) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Le Entrate sono costituite:

- a) dalle quote ordinarie di iscrizione iniziale ed annuale degli Associati;
- b) dagli introiti derivanti da manifestazioni a carattere scientifico o da partecipazioni ad esse;
- c) dai corrispettivi correlati a iniziative specifiche e servizi di autofinanziamento;
- d) dai corrispettivi correlati a contratti di ricerca o a studi commissionati da terzi;
- e) da eventuali diritti d'autore;

f) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale scientifica;

g) da contributi e liberalità sotto qualunque forma erogati da Enti pubblici o privati, associazioni, società, federazioni, fondazioni, persone fisiche e qualunque altro soggetto con esclusione di finanziamenti che configurino conflitto di interessi con il Servizio Sanitario Nazionale, anche se forniti attraverso soggetti collegati;

2. Tutte le entrate sono destinate ad essere impiegate nelle attività dell'Associazione per il raggiungimento dei suoi scopi.

Art. 23 - Bilancio

1. Durante ogni esercizio sociale, il Consiglio Direttivo redige e approva un progetto di bilancio preventivo, e lo sottopone all'assemblea per l'approvazione entro il primo semestre dell'anno.

2. L'esercizio sociale (economico e finanziario) si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

3. Per ogni esercizio sociale, il Consiglio Direttivo redige e approva il progetto di Bilancio consuntivo, corredato del parere del Collegio dei Revisori dei conti, controlla che lo stesso sia stato compilato secondo i criteri di trasparenza e prudenza e lo pone alla approvazione della Assemblea entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

4. Eventuali avanzi di gestione saranno impiegati nelle ini-

ziative che formano oggetto dell'attività della Associazione per le finalità della stessa

5. I bilanci devono essere depositati presso la sede dell'Associazione, restando a disposizione di tutti gli Associati che facciano richiesta della loro lettura.

6. Inoltre i bilanci preventivi e consuntivi, dopo l'approvazione dell'assemblea, devono essere pubblicati sul sito istituzionale dell'Associazione.

Art. 24 - Libri sociali

Oltre ai libri ed alle scritture contabili previste dalla legge, l'Associazione deve tenere:

a) i libri delle adunanze e deliberazioni del Comitato Scientifico;

b) il libro delle riunioni del Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 25 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.